

Circolare monotematica: legge Finanziaria 2012

Data: 15.12.2011

LEGGE DI STABILITÀ 2012

La Legge 12.11.2011, n. 183 introduce la Finanziaria 2012, c.d. "Legge di stabilità 2012", che tra le principali disposizioni di natura contabile/fiscale, prevede:

- *la possibilità di esercizio delle professioni in forma societaria;*
 - *la previsione, nelle spa con ricavi / patrimonio netto non superiore a € 1.000.000 e nelle srl, del sindaco unico in luogo del Collegio sindacale;*
 - *l'innalzamento del limite di volume d'affari per le liquidazioni IVA trimestrali;*
 - *la riproposizione delle agevolazioni fiscali / contributive per gli incrementi di produttività;*
 - *l'innalzamento dell'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS;*
 - *l'introduzione a regime della deduzione forfetaria a favore dei distributori di carburante.*
- Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 2012.*

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – Art. 10

Liberalizzazione e riforma degli ordini professionali sono due temi molto discussi in ambito politico ed il legislatore, nella scrittura della Legge in esame, ha inteso dare un primo segnale in tal senso, **introducendo la possibilità di esercitare l'attività professionale in forma societaria**, ferma restando l'attuale modalità dell'esercizio in forma associata.

In particolare, l'**atto costitutivo** della società **deve prevedere:**

- **l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale** da parte dei soci, che sono in ogni caso tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio Ordine.
 - Dette società possono comunque essere costituite per **l'esercizio di più attività professionali;**
- **l'ammissione in qualità di soci soltanto di professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi** nonché di cittadini comunitari in possesso di un titolo di studio abilitante. I **soci non professionisti** potranno essere ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e **lo stesso soggetto non potrà partecipare a più società tra professionisti;**
- i **criteri e le modalità di esecuzione degli incarichi** conferiti alla società, tali da garantire:
 - l'esecuzione da parte dei soci abilitati all'esercizio della professione;
 - la possibilità per il cliente di scegliere il professionista che eseguirà la prestazione ovvero l'identificazione preventiva dello stesso, da comunicare per iscritto al cliente;
- **le modalità di esclusione** dalla società del socio in caso di cancellazione dal rispettivo Albo.

Dette società dovranno contenere **nella denominazione sociale la dicitura "società tra professionisti"** e **rispettare il regime disciplinare dell'Ordine** di appartenenza.

Gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione degli incarichi e ai comportamenti "ammessi" saranno disciplinati più dettagliatamente con un apposito regolamento.

Sempre nell'ottica della liberalizzazione dell'esercizio delle professioni, modificando l'art. 3, comma 5, lett. d), DL n. 138/2011 è disposto che **il compenso spettante al professionista va pattuito liberamente tra le parti**, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale. In altre parole non è più necessario di fare riferimento alle tariffe professionali.

BILANCIO SEMPLIFICATO PER SRL PRIVE DI COLLEGIO SINDACALE

Art. 14, comma 9

Dal 2012 le **srl prive del Collegio sindacale** possono **redigere il bilancio secondo uno schema semplificato** la cui struttura e le cui voci saranno individuate con un apposito Decreto da adottare entro il 30.3.2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame).

Per tali società, quindi, il bilancio oltre che in forma ordinaria ovvero, al ricorrere dei requisiti ex art. 2435-bis, C.c., abbreviata, potrà essere redatto utilizzando uno schema "semplificato".

Poiché la formulazione normativa fa riferimento allo "schema di bilancio" non è chiaro se tale semplificazione riguarderà anche la Nota integrativa.

ESTRATTI CONTO BANCARI IN LUOGO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Art. 14, comma 10

Dal 2012, le **imprese** (ditte individuali, società di persone, enti non commerciali) in **contabilità semplificata** ed i **lavoratori autonomi**, se effettuano **incassi e pagamenti "interamente tracciabili"** (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), possono **sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari**.

Per effetto di tale disposizione, quindi, se gli incassi/pagamenti dell'impresa/professionista sono effettuati esclusivamente con strumenti diversi dal contante, l'estratto conto bancario sostituisce i registri contabili.

Considerato che per i soggetti in esame è prevista la tenuta dei registri IVA e, per i professionisti anche del registro degli incassi/pagamenti o del registro delle movimentazioni finanziarie, la "semplificazione" si traduce nell'eliminazione di tali registri. Dovrà essere comunque chiarito se la stessa si estende anche al registro dei beni ammortizzabili.

Va infine evidenziato che ancorché quanto sopra esaminato potrebbe "apparire" una semplificazione, a carico dei predetti soggetti permangono gli ordinari obblighi previsti in relazione, ad esempio, agli elenchi clienti/fornitori, agli elenchi "black list", alla liquidazione e versamento dell'IVA, alla determinazione del reddito per competenza (per le imprese), il cui assolvimento diverrebbe piuttosto difficoltoso in mancanza della registrazione dei documenti da cui discendono i movimenti bancari.

**INNALZAMENTO LIMITI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA
Art. 14, comma 11**

Dal 2012 sono **innalzati i limiti del volume d'affari** dell'anno precedente il cui mancato superamento consente alle imprese/lavoratori autonomi l'**accesso alle liquidazioni IVA trimestrali**.

Di conseguenza **viene meno il disallineamento** tra le soglie di ricavi ai fini II.DD. (per la tenuta della contabilità) e quelle del volume d'affari ai fini IVA (per la periodicità di liquidazione) prodottosi dal 14.5.2011 per effetto dell'art. 7, comma 2, lett. m), DL n. 70/2011 che ha aumentato esclusivamente i limiti per la tenuta della contabilità semplificata. **Dal 2012** si avrà pertanto:

LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI (PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (PER IMPRESE)		
<i>ATTIVITÀ</i>	<i>VOLUME D'AFFARI / RICAVI ANNO PRECEDENTE</i>	
	<i>VECCHIO LIMITE</i>	<i>NUOVO LIMITE</i>
Prestazioni di servizi	€ 309.874,14	€ 400.000
Altre attività	€ 516.456,90	€ 700.000

**ORGANO DI CONTROLLO DI SRL E SPA
Art. 14, commi da 12 a 14**

La Legge in esame introduce importanti disposizioni, a decorrere **dal 2012**, relativamente all'organo di controllo di spa ed srl, con riguardo sia alle **funzioni attribuibili** ai relativi membri, sia alla possibilità (nelle spa solo a determinate condizioni) che lo stesso possa essere rappresentato da un **sindaco unico**.

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PER REATI AMMINISTRATIVI

È modificato il D.Lgs. n. 231/2001 che disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ossia per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

In particolare, per effetto dell'introduzione nell'art. 6 del citato Decreto del nuovo comma 4-bis, nelle società di capitali è estesa la possibilità di affidare al **Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo delle gestione** la funzione di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione della società** nonché di curare il loro aggiornamento. L'affidamento di tale funzione ai nuovi soggetti ovvero al già previsto "*organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*" consente alla società di non rispondere dei suddetti reati qualora dimostri che gli stessi sono stati commessi dalle persone indicate nella predetta lett. a).

SRL E SPA: INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO / POSSIBILITÀ DEL SINDACO UNICO

Come accennato, per le srl e le spa è ora prevista la **nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale**; tuttavia, mentre **per le srl ciò costituisce un obbligo**, per le spa rappresenta una **facoltà**, peraltro subordinata alla sussistenza di una **particolare condizione**.

Società a responsabilità limitata

Nelle **srl**, per effetto della riformulazione dell'art. 2477, C.c., è prevista la **nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale**, ferma restando la possibilità di nominare un revisore a cui affidare il controllo contabile.

Pertanto, le funzioni precedentemente attribuite ad un organo collegiale sono ora riservate ad un unico soggetto. Infatti, i riferimenti contenuti nella previgente versione del citato art. 2477 al "collegio sindacale" sono stati sostituiti da quelli al "sindaco".

Va evidenziato che **rimangono confermate le disposizioni relative alla facoltà / obbligo di nomina** dell'organo di controllo, in base alle quali:

- l'atto costitutivo può (facoltà) prevedere la **nomina di un sindaco** ovvero di un revisore;
- la nomina del sindaco **è obbligatoria** se:
 1. il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;
 2. per 2 esercizi consecutivi sono stati superati 2 dei limiti di cui all'art. 2435-bis, C.c. (attivo di Stato patrimoniale non superiore a € 4.400.000, ricavi delle vendite e prestazioni non superiori a € 8.800.000 e numero di dipendenti occupati in media non superiori a 50 unità);
 3. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 4. la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Inoltre, è confermato che se la nomina è obbligatoria, si applicano le norme in materia di spa e se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale è esercitata dal sindaco.

È inoltre previsto che **l'assemblea che approva il bilancio** in cui vengono superati i limiti di cui ai predetti numeri 1 e 2 deve **provvedere alla nomina del sindaco entro 30 giorni**; in mancanza, la nomina sarà effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

In merito alle novità in esame, una delicata questione riguarda l'operatività delle stesse. Considerata la natura "imperativa" della **nuova disposizione** e l'assenza di una disciplina transitoria, si può ritenere che la sostituzione del Collegio sindacale con il Sindaco unico troverà **applicazione alla naturale scadenza del Collegio in carica (salvo le dimissioni volontarie dei relativi componenti)**.

Società per azioni

La Legge in esame integra l'art. 2397, C.c. con il nuovo comma 3 in base al quale, per le **spa con ricavi o patrimonio netto inferiori a € 1.000.000**, l'organo di controllo, **se previsto dallo statuto, può essere rappresentato da un Sindaco unico**, scelto tra i Revisori legali iscritti nel relativo Registro.

Rispetto a quanto sopra esaminato per le srl, nelle spa l'operatività della nuova disposizione, oltre al verificarsi della suddetta condizione, richiede comunque la **modifica dello statuto**.

COOPERATIVE E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 14, comma 15

Dal 2012 alle società cooperative le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati è consentito provvedere alle **modifiche statutarie "imposte" da norme o leggi regolamentari** che incidono direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo statuto, con le **maggioranze individuate**, in generale, dallo statuto stesso, a prescindere dal fatto che quest'ultimo preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati articoli.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS
Art. 22, comma 1

A decorrere dal 2012 è disposto l'aumento dell'1% dell'aliquota contributiva per gli **iscritti alla Gestione separata INPS**. Dal 2012, quindi, la stessa sarà pari:

- al **27,72%** per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- al **18%** per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.

DEDUZIONE IRAP SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
Art. 22, comma 7

È previsto che, **per il 2012**, ciascuna Regione **può riconoscere una deduzione ai fini IRAP** alle imprese **del settore privato** per le **somme erogate ai dipendenti per l'incremento della produttività** in attuazione degli accordi collettivi aziendali / territoriali di cui all'art. 26, DL n. 98/2011.

5 PER MILLE 2012
Art. 33, comma 11

È previsto **anche per il 2012**, in base alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2011, il **riparto della quota del 5‰**.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ
Art. 33, commi da 12 a 14

È confermata anche **per il 2012** la **detassazione delle somme erogate per l'incremento della produttività ai dipendenti del settore privato**, in attuazione degli accordi collettivi aziendali / territoriali di cui all'art. 26, DL n. 98/2011.

È demandata ad un **prossimo Decreto** l'individuazione dell'**importo massimo agevolabile** nonché del **limite massimo di reddito** oltre il quale non è possibile fruire dell'agevolazione.

Infine, **anche per il 2012**:

- è previsto, "*nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2012*", lo **sgravio dei contributi** dovuti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, sempre con riferimento alle somme erogate a titolo di "premi di produttività";
- è prorogata la **detassazione**, ai fini IRPEF e relative addizionali, del trattamento economico accessorio riconosciuto al **personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** che nel **2011** ha conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000**.

DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI CARBURANTI
Art. 34

Al fine di "tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante", a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (dal 2012 **per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare**) **agli stessi è**

riconosciuta la deduzione forfetaria nelle seguenti misure:

- 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000;
- 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000;
- 0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000.

Si evidenzia che, rispetto al passato, la disposizione in esame non prevede la consueta proroga annuale della deduzione forfetaria ma l'introduzione a regime della stessa.

Per il calcolo dell'acconto dovuto, detta deduzione non dovrà essere considerata e quindi lo stesso andrà calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame.

Infine, per favorire i rifornimenti presso i distributori di carburante con **carte di pagamento**, è disposta la **gratuità**, sia per l'acquirente che per il venditore, di dette transazioni **di importo inferiore a € 100**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati